

Regolamento per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

Foro di Larino

1. Gli avvocati, iscritti all'Albo, al fine di rendere nota ai colleghi la propria candidatura, possono farne dichiarazione scritta da presentare personalmente nella segreteria del Consiglio entro e non oltre il 5° giorno precedente la data fissata per la prima votazione.
2. Il Segretario del Consiglio, raccolte e numerate tutte le dichiarazioni, procede nella giornata successiva, alla redazione e affissione di un avviso con l'indicazione, in ordine alfabetico, degli Avvocati che hanno dichiarato la disponibilità a ricoprire incarico di Consigliere dell'Ordine.
3. Nell'avviso di cui al capo che precede, l'indicazione è accompagnata dall'avvertenza secondo la quale tutti gli iscritti all'Albo del Foro di Larino sono comunque eleggibili, salvo le preclusioni di legge. L'avviso è affisso nelle bacheche ubicate nei locali del Consiglio, nell'atrio del Tribunale e in quello della sede distaccata.
4. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consona al decoro e alla dignità professionale, in ossequio al disposto dell'art. 57 del Codice deontologico forense. Gli Avvocati potranno richiedere alla segreteria del Consiglio l'elenco di tutti gli iscritti agli Albi di Larino, risultanti dal "targhettario", previo rimborso delle spese vive.
5. Il Presidente del Consiglio dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea degli iscritti, che dovrà essere tenuta almeno 3 giorni prima della data fissata per la votazione in prima convocazione. All'ordine del giorno dell'assemblea dovrà essere portata la relazione del Presidente, quella del tesoriere e quella del segretario.
6. Le votazioni avvengono esclusivamente a mezzo di schede bianche, vistate dal Presidente, in cui l'elettore indica i nominativi prescelti, in numero non superiore a quelli eleggibili.
7. Nella sala del seggio elettorale sono affissi l'avviso di cui all'art. 2, accompagnato dall'avvertenza secondo la quale tutti gli iscritti all'Albo del Foro di Larino sono comunque eleggibili, salvo le preclusioni di legge, nonché l'elenco aggiornato degli iscritti. Nel caso di ballottaggio viene affissa l'indicazione del numero dei consiglieri da votare e l'elenco dei candidati che in sede di votazione abbiano riportato almeno un voto;
8. In ipotesi di voto espresso, con l'indicazione del solo cognome, in favore di iscritto che abbia identità di cognome con altro iscritto, il voto sarà attribuito all'iscritto il cui nominativo sarà ricompreso nell'avviso di cui all'art. 2, che precede; in sede di eventuale ballottaggio, sarà comunque necessario indicare oltre al cognome, anche il nome del candidato;
9. Il Presidente del Consiglio dell'ordine è garante, nei confronti degli iscritti all'Ordine e dei singoli candidati della regolarità delle operazioni elettorali e del corretto svolgimento della propaganda.

10. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa richiamo alla legge che regola l'elezione dei Consigli dell'Ordine.